

Regolamento AICT-C n. 2026-01

**REGOLAMENTO QUADRO GENERALE DEI SERVIZI
FIDUCIARI**

Approvato dall'Autorità ICT-C nella seduta dell'11 settembre 2026 – In vigore dal 15 settembre 2026

TITOLO I — DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento disciplina i criteri, le modalità e i requisiti per l'accreditamento, l'iscrizione e la permanenza:

a) negli elenchi dei prestatori di servizi di pubblica utilità di cui all'articolo 22, comma 7, del Decreto Delegato 13 novembre 2024 n. 173;

b) negli elenchi di fiducia dei prestatori di servizi fiduciari qualificati di cui all'articolo 8, comma 1, lettera dd), del Decreto Delegato 20 novembre 2018 n. 146, come successivamente modificato e integrato.

2. Il regolamento definisce, inoltre, i criteri generali per la vigilanza e il controllo sui prestatori iscritti ai già menzionati elenchi da parte dell'Autorità ICT-C, nel rispetto delle competenze ad essa attribuite dal Decreto Delegato 20 novembre 2018 n. 146, come successivamente modificato e integrato.

Art. 2

(Riferimenti normativi)

1. Il presente regolamento si applica in attuazione e nel rispetto di:

a) il Regolamento (UE) n. 910/2014 (eIDAS), come recepito nell'ordinamento sammarinese dal Decreto Delegato 13 novembre 2024 n. 173;

b) il Decreto Delegato 20 novembre 2018 n. 146, come successivamente modificato e integrato, in particolare dal Decreto Delegato 20 novembre 2020 n. 204;

c) ogni ulteriore disposizione sammarinese vigente in materia di servizi fiduciari, sviluppo digitale e trattamento dei dati personali.

2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni del Regolamento (UE) n. 910/2014, degli atti europei applicabili e, nei termini da essi previsti, degli standard tecnici pertinenti, nonché delle eventuali circolari tecniche adottate dall'Autorità ICT-C nell'esercizio delle competenze attribuite dal Decreto Delegato n. 173/2024 e dall'articolo 12, comma 1, lettere d) e h), del Decreto Delegato 20 novembre 2018 n. 146, come successivamente modificato e integrato.

Art. 3

(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni:

a) di cui all'articolo 3 del Regolamento (UE) n. 910/2014;

b) di cui all'articolo 2 del Decreto Delegato n. 173/2024;

c) di cui agli articoli 7 e 8 del Decreto Delegato 20 novembre 2018 n. 146, come successivamente modificato e integrato.

Interna: AOO AOO-02, N. Prot. 00089259 del 17/09/2026

2. Per “prestatori di servizi fiduciari non qualificati” e “prestatori di servizi fiduciari qualificati” si intendono i soggetti definiti, rispettivamente, agli articoli 19 e 25 del Decreto Delegato n. 173/2024.

3. Ai fini del presente regolamento si intende inoltre per:

- a) CAB (Conformity Assessment Body): organismo di valutazione della conformità accreditato da un organismo nazionale di accreditamento ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008, secondo la disciplina prevista dal Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2162, e il cui ambito di accreditamento comprende il prestatore e la tipologia di servizio fiduciario qualificato oggetto della valutazione;
- b) CAR (Conformity Assessment Report): la relazione di valutazione della conformità rilasciata da un CAB, relativa al prestatore e ai servizi fiduciari qualificati oggetto della valutazione;
- c) fascicolo unico del prestatore: modalità di gestione della documentazione comune al prestatore che consente il riuso, nei diversi procedimenti di accreditamento o qualificazione, dei documenti e delle evidenze già validamente acquisiti dall'Autorità ICT-C, quando risultino ancora validi, aggiornati e pertinenti, evitando duplicazioni non necessarie.

TITOLO II — REQUISITI COMUNI PER TUTTI I PRESTATORI

Art. 4

(Ambito soggettivo)

1. Le disposizioni del presente Titolo si applicano a tutti i prestatori di servizi fiduciari che richiedono l'iscrizione o risultano iscritti:

- a) negli elenchi dei prestatori di servizi di pubblica utilità di cui all'articolo 22, comma 7, del Decreto Delegato n. 173/2024;
- b) negli elenchi di fiducia dei prestatori di servizi fiduciari qualificati di cui all'articolo 8, comma 1, lettera dd), del Decreto Delegato n. 146/2018, come successivamente modificato e integrato.

2. Ulteriori requisiti specifici si applicano, per ciascuna tipologia di servizio, secondo quanto previsto nei successivi Titoli del presente regolamento.

Art. 5

(Requisiti societari e di autorizzazione all'esercizio)

1. Il prestatore deve essere un operatore economico di diritto sammarinese, regolarmente autorizzato all'esercizio dell'attività.

2. L'oggetto sociale o l'attività esercitata deve essere coerente con i servizi fiduciari e/o i servizi ICT per i quali è richiesta l'iscrizione negli elenchi.

Art. 6

(Requisiti finanziari minimi)

1. Il prestatore deve disporre di mezzi finanziari adeguati alla natura, al volume e al tipo di servizi fiduciari offerti, anche al fine di garantire l'adempimento delle responsabilità derivanti dall'erogazione dei servizi stessi.

2. Ai fini dell'iscrizione negli elenchi di fiducia dei prestatori di servizi fiduciari qualificati, il prestatore deve dimostrare:

- a) un capitale sociale non inferiore a euro 500.000 (cinquecentomila);
- b) di garanzie assicurative adeguate e proporzionate ai livelli dei servizi offerti.

Art. 7

(Requisiti organizzativi, funzioni minime e nomine esterne)

1. Il prestatore deve dotarsi di una struttura organizzativa adeguata, proporzionata alla complessità e al volume dei servizi fiduciari offerti, in grado di assicurare il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dagli standard tecnici applicabili.
2. Devono essere individuate e formalmente attribuite, anche cumulativamente alla medesima persona fisica o unità organizzativa, almeno le seguenti funzioni minime:
 - a) funzione di gestione del servizio, responsabile della pianificazione, dell'erogazione e del monitoraggio dei servizi fiduciari;
 - b) funzione di sicurezza delle informazioni, responsabile della definizione e dell'attuazione delle misure di sicurezza tecniche e organizzative, nonché della gestione degli incidenti;
 - c) funzione di controllo interno o audit interno;
 - d) per i servizi che lo richiedono, funzione di gestione delle chiavi crittografiche e dell'infrastruttura a chiave pubblica (PKI).
3. L'organo amministrativo del prestatore individua e nomina i responsabili delle funzioni di cui al precedente comma, potendo affidarne lo svolgimento, in tutto o in parte, a soggetti esterni all'organizzazione, nel rispetto dei seguenti principi:
 - a) la responsabilità ultima verso l'Autorità ICT-C e verso i terzi permane in capo all'organo amministrativo del prestatore;
 - b) i rapporti con i soggetti esterni devono essere regolati da contratti scritti che definiscono con chiarezza compiti, limiti, livelli di servizio, obblighi di riservatezza e modalità di collaborazione con l'Autorità ICT-C;
 - c) per le funzioni critiche esternalizzate, il prestatore assicura che il soggetto incaricato possieda competenze, affidabilità e requisiti adeguati alla funzione svolta, fermo restando quanto eventualmente previsto dalle norme tecniche relative al singolo servizio;
 - d) qualora il soggetto esterno eroghi direttamente un servizio fiduciario per il quale la normativa applicabile richiede lo status qualificato, esso deve possedere tale status;
 - e) il prestatore deve garantire in ogni momento la disponibilità effettiva delle funzioni esternalizzate e la possibilità per l'Autorità ICT-C di interloquire con i soggetti incaricati.
4. Il prestatore assicura che l'Autorità ICT-C disponga di interlocutori chiaramente individuati per ciascuna delle funzioni di cui al secondo comma, interni o esterni, comunicandone i riferimenti in sede di accreditamento e aggiornandoli in caso di variazione.
5. L'assetto delle funzioni, dei responsabili e delle eventuali esternalizzazioni è descritto in apposita documentazione interna, inclusa o richiamata nella documentazione di servizio e messo a disposizione dell'Autorità ICT-C su richiesta.

Art. 8

(Conformità a standard tecnici)

1. Il prestatore deve conformarsi agli standard tecnici internazionali applicabili ai servizi fiduciari erogati, con particolare riferimento agli standard ETSI della serie EN 319 relativi ai prestatori di servizi fiduciari e ai servizi qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014, nei casi e nei termini in cui il loro rispetto è richiesto dalla normativa applicabile.
2. Negli altri casi, gli standard tecnici richiamati dalla normativa europea costituiscono riferimento ai fini della presunzione di conformità o della valutazione tecnica, secondo quanto previsto dalla disciplina applicabile.

3. L'Autorità ICT-C indica, con proprie norme tecniche, circolari tecniche o prassi, l'elenco degli standard tecnici applicabili e le relative versioni, tenuto conto dell'evoluzione del quadro europeo e delle migliori pratiche internazionali.

4. In sede di accreditamento e di vigilanza, il prestatore deve essere in grado di dimostrare la propria conformità ai requisiti applicabili, anche mediante il rispetto degli standard tecnici pertinenti, mediante idonea documentazione, certificazioni, rapporti di audit o altre evidenze oggettive.

Art. 9

(Oneri a carico dei prestatori)

1. Per l'iscrizione e il mantenimento negli elenchi dei prestatori di servizi di pubblica utilità si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24 del Decreto Delegato 13 novembre 2024 n. 173.

2. In sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2027, la tassa di iscrizione negli elenchi di fiducia è stabilita in euro 5.000 (cinquemila) per il primo servizio fiduciario qualificato e in euro 1.000 (mille) per ciascun ulteriore servizio fiduciario qualificato del medesimo prestatore.

3. La tassa è versata a seguito dell'accoglimento della domanda di qualificazione e prima dell'iscrizione del relativo servizio nell'elenco di fiducia. L'Autorità ICT-C rende pubbliche sul proprio sito istituzionale le modalità operative di pagamento.

4. Gli importi applicabili successivamente al 31 dicembre 2027 sono stabiliti dall'Autorità ICT-C con norma tecnica.

Art. 10

(Responsabilità del prestatore)

1. Il prestatore rende chiaramente riconoscibili nel contratto di fornitura all'utenza i limiti d'uso e gli ambiti di applicazione dei servizi erogati. Il prestatore di servizi fiduciari non qualificato rende altresì chiaramente riconoscibili i livelli minimi di fornitura del servizio (Service Level Agreement – SLA).

2. Per i prestatori di servizi fiduciari non qualificati, l'onere di dimostrare il dolo o la negligenza del prestatore ricade sulla persona fisica o giuridica che denuncia il danno.

3. Il prestatore di servizi fiduciari non qualificato non è responsabile per i danni causati dalla fruizione dei servizi al di fuori dei limiti d'uso o degli ambiti di applicazione di cui al primo comma.

4. Per i prestatori di servizi fiduciari qualificati si presume il dolo o la negligenza ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento eIDAS, salvo che il prestatore dimostri che il danno non è originato da un mancato adempimento degli obblighi di legge ovvero che la fruizione del servizio è avvenuta al di fuori dei limiti d'uso o degli ambiti di applicazione indicati nel contratto.

5. Il prestatore garantisce il rispetto della Legge 21 dicembre 2018 n. 171 e successive modifiche in materia di protezione dei dati personali.

TITOLO III — ACCREDITAMENTO AGLI ELENCHI DI PUBBLICA UTILITÀ (NON QUALIFICATI)

Art. 11

(Ambito di applicazione del Titolo)

1. Il presente Titolo disciplina i requisiti e il procedimento per l'accREDITAMENTO, l'iscrizione e la permanenza negli elenchi dei prestatori di servizi di pubblica utilità di cui all'articolo 22, comma 7, del Decreto Delegato 13 novembre 2024 n. 173, ai quali sono equiparati i prestatori di servizi fiduciari non qualificati ai sensi dell'articolo 19 del medesimo decreto.

Art. 12

(Domanda di accreditamento)

1. L'operatore economico che intende essere iscritto negli elenchi dei prestatori di servizi di pubblica utilità presenta all'Autorità ICT-C apposita domanda di accreditamento, indicando le lettere dell'articolo 22, comma 7, del Decreto Delegato 13 novembre 2024 n.173 per le quali richiede l'iscrizione e specificando i servizi fiduciari che intende erogare.
2. La domanda deve consentire all'Autorità ICT-C di verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi, organizzativi, tecnici e finanziari previsti dal presente regolamento.
3. Alla domanda sono allegati almeno i seguenti documenti:
 - a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigenti, ove applicabili;
 - b) documentazione attestante la regolare autorizzazione all'esercizio dell'attività;
 - c) ultimi bilanci approvati, se disponibili, o documentazione equivalente per i soggetti di nuova costituzione, ai fini della verifica dei requisiti finanziari;
 - d) descrizione dei servizi fiduciari che si intendono erogare, con evidenza della loro riconducibilità alle lettere dell'articolo 22, comma 7, del Decreto Delegato n. 173/2024;
 - e) descrizione sintetica dell'assetto organizzativo e delle funzioni minime di cui all'articolo 7 del presente regolamento, con indicazione dei relativi responsabili e delle eventuali esternalizzazioni;
 - f) documentazione di servizio (ad esempio, Trust Service Practice Statement o documento equivalente) nella parte già disponibile alla data della domanda;
 - g) descrizione delle principali misure di sicurezza, dei presidi di continuità operativa e delle coperture assicurative a supporto dei servizi per cui è richiesto l'accREDITamento;
 - h) relazione tecnica indipendente, redatta da un soggetto terzo dotato di adeguate competenze rispetto al servizio oggetto della domanda, contenente una valutazione della conformità del servizio ai requisiti applicabili e le eventuali evidenze tecniche a supporto.

Art. 13

(Istruttoria e decisione sull'accREDITamento)

1. L'Autorità ICT-C verifica la completezza della domanda e della documentazione allegata e può richiedere integrazioni, chiarimenti o ulteriori documenti ritenuti necessari ai fini dell'istruttoria, fermo restando il termine previsto dall'articolo 23 del Decreto Delegato 13 novembre 2024 n. 173.
2. L'istruttoria è svolta secondo principi di trasparenza, proporzionalità e non discriminazione e può includere verifiche tecniche e organizzative sui sistemi utilizzati per l'erogazione dei servizi fiduciari.
3. Nel corso dell'istruttoria l'Autorità ICT-C valuta la sussistenza dei requisiti comuni di cui al Titolo precedente e dei requisiti specifici eventualmente stabiliti con proprie norme tecniche, circolari tecniche o prassi per ciascuna tipologia di servizio ricompresa negli elenchi di pubblica utilità.
4. L'Autorità ICT-C conclude l'istruttoria e adotta il provvedimento motivato entro 30 giorni dalla presentazione della domanda. Qualora il provvedimento non sia adottato entro il termine previsto, il richiedente può ricorrere ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della Legge n. 68/1989.
5. L'Autorità ICT-C può effettuare, direttamente o tramite soggetti da essa incaricati, verifiche documentali e, ove necessario, ispezioni presso il prestatore o i suoi fornitori rilevanti, al fine di accertare la concreta attuazione dei requisiti dichiarati.
6. All'esito dell'istruttoria, l'Autorità ICT-C adotta un provvedimento motivato di accoglimento o rigetto della domanda. In caso di accoglimento, il prestatore è iscritto negli elenchi dei prestatori di servizi di pubblica utilità, con indicazione puntuale delle lettere dell'articolo 22, comma 7, del Decreto Delegato n. 173/2024 per le quali è accREDITato.

Art. 14

(Requisiti specifici per i servizi di pubblica utilità)

1. Per ciascuna lettera dell'articolo 22, comma 7, del Decreto Delegato n. 173/2024, l'Autorità ICT-C definisce, con proprie norme tecniche, circolari tecniche o prassi, i requisiti specifici aggiuntivi rispetto a quelli comuni previsti dal presente regolamento, tenendo conto:

- a) della natura tecnica del servizio e dei relativi rischi;
- b) delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 910/2014 e degli atti europei applicabili;
- c) degli standard tecnici indicati ai sensi dell'articolo 8 del presente regolamento;
- d) delle migliori pratiche adottate a livello europeo per servizi analoghi.

2. I prestatori iscritti negli elenchi dei servizi di pubblica utilità devono conformarsi ai requisiti specifici stabiliti dall'Autorità ICT-C per ciascun servizio per il quale risultano accreditati e mantenere tale conformità per tutta la durata dell'iscrizione.

TITOLO IV — ACCREDITAMENTO AGLI ELENCHI DI FIDUCIA (QUALIFICATI)

Art. 15

(Ambito di applicazione del Titolo)

1. Le disposizioni del presente Titolo, nonché le altre disposizioni del presente regolamento riferite esclusivamente ai prestatori di servizi fiduciari qualificati e agli elenchi di fiducia, acquistano efficacia a decorrere dall'attivazione degli elenchi di fiducia ai sensi dell'articolo 28 del Decreto Delegato n. 173/2024. Fino a tale momento l'Autorità ICT-C rifiuta le domande di qualificazione.

2. Prima dell'attivazione degli elenchi di fiducia, gli operatori possono tuttavia trasmettere all'Autorità ICT-C documentazione e fascicoli preparatori relativi ai servizi per i quali intendono successivamente richiedere la qualificazione. L'Autorità ICT-C può svolgere verifiche preliminari e richiedere integrazioni ai fini della preparazione del successivo procedimento. Tali attività non costituiscono domanda di qualificazione, non determinano la decorrenza dei termini di cui all'articolo 25 del Decreto Delegato n. 173/2024, non attribuiscono alcuno status qualificato e non vincolano la successiva valutazione dell'Autorità ICT-C o del CAB.

3. La documentazione già acquisita può essere riutilizzata nel successivo procedimento di qualificazione quando ancora valida, aggiornata e pertinente.

Art. 16

(Domanda di qualificazione quale prestatore di servizi fiduciari qualificati)

1. L'operatore economico che intende ottenere la qualificazione quale prestatore di servizi fiduciari qualificati presenta all'Autorità ICT-C apposita domanda, indicando i servizi fiduciari per i quali richiede la qualificazione e la corrispondente riconducibilità alle categorie previste dal Regolamento (UE) n. 910/2014.

2. Alla domanda sono allegati almeno i seguenti documenti:

- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigenti;
- b) documentazione attestante la regolare autorizzazione all'esercizio dell'attività, in conformità all'articolo 5 del presente regolamento;
- c) documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti finanziari e assicurativi di cui all'articolo 6;

- d) descrizione dettagliata dei servizi fiduciari che si intendono erogare in forma qualificata, con evidenza della loro riconducibilità alle tipologie previste dal Regolamento (UE) n. 910/2014 e dal Decreto Delegato n. 173/2024;
 - e) descrizione dell'assetto organizzativo e delle funzioni minime di cui all'articolo 7, con indicazione dei relativi responsabili e delle eventuali esternalizzazioni, nonché delle modalità di coordinamento complessivo dei servizi fiduciari qualificati;
 - f) documentazione di servizio e ulteriori evidenze tecniche previste dai regolamenti tecnici applicabili ai singoli servizi fiduciari per i quali è richiesta la qualificazione;
 - g) descrizione delle principali misure di sicurezza, dei presidi di gestione del rischio, di continuità operativa e disaster recovery, nonché delle coperture assicurative a supporto dei servizi per cui è richiesta la qualificazione;
 - h) CAR rilasciato da un CAB competente e accreditato per il perimetro dei servizi fiduciari qualificati oggetto della domanda.
3. Non devono essere nuovamente prodotti documenti o evidenze già validamente acquisiti dall'Autorità ICT-C, quando risultino ancora validi, aggiornati e pertinenti ai fini della qualificazione richiesta.

Art. 17

(Istruttoria e decisione sulla qualificazione ai fini dell'iscrizione negli elenchi di fiducia)

1. L'Autorità ICT-C verifica la completezza della domanda e della documentazione allegata e può richiedere integrazioni, chiarimenti o ulteriori documenti ritenuti necessari ai fini dell'istruttoria, anche con riferimento alla conformità ai requisiti del Regolamento (UE) n. 910/2014.
2. Nel corso dell'istruttoria l'Autorità ICT-C valuta la sussistenza dei requisiti comuni di cui al presente regolamento, dei requisiti specifici eventualmente stabiliti con proprie norme tecniche, circolari tecniche o prassi per ciascuna tipologia di servizio fiduciario qualificato, nonché la coerenza complessiva dell'assetto del prestatore con i requisiti di qualificazione previsti dal Regolamento (UE) n. 910/2014.
3. Il CAR costituisce elemento necessario dell'istruttoria. L'Autorità ICT-C può richiedere al prestatore o al CAB chiarimenti relativi agli esiti, al contenuto e al perimetro della valutazione di conformità, ferma restando l'autonoma verifica da parte dell'Autorità ICT-C della sussistenza dei requisiti necessari alla qualificazione.
4. L'Autorità ICT-C conclude l'istruttoria e adotta il provvedimento motivato entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda. Il termine può essere sospeso una sola volta, entro trenta giorni dalla presentazione, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti integrativi o completivi non già nella disponibilità dell'Autorità ICT-C né acquisibili autonomamente; esso riprende a decorrere dalla ricezione della documentazione richiesta. Qualora il provvedimento non sia adottato entro il termine previsto, il richiedente può ricorrere ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della Legge n. 68/1989.
5. L'Autorità ICT-C può effettuare, direttamente o tramite soggetti da essa incaricati, verifiche documentali e ispezioni presso il prestatore o i suoi fornitori rilevanti, al fine di accertare la concreta attuazione dei requisiti dichiarati e la capacità del prestatore di erogare in modo continuativo e sicuro i servizi fiduciari qualificati oggetto della domanda.
6. All'esito dell'istruttoria, l'Autorità ICT-C adotta un provvedimento motivato di accoglimento o rigetto della domanda. In caso di accoglimento, l'Autorità ICT-C dispone l'iscrizione del prestatore negli elenchi di fiducia, con indicazione dei servizi per i quali è riconosciuta la qualificazione.

Art. 18

(Pubblicazione e gestione degli elenchi di fiducia)

1. L'Autorità ICT-C pubblica e mantiene aggiornati gli elenchi di fiducia dei prestatori di servizi fiduciari qualificati accreditati ai sensi del presente regolamento.
2. Gli elenchi di fiducia indicano almeno i prestatori qualificati iscritti, i servizi fiduciari qualificati per i quali è stata riconosciuta la qualificazione e ogni altra informazione ritenuta necessaria ai fini della trasparenza e dell'interoperabilità con gli elenchi europei.
3. L'Autorità ICT-C assicura che la pubblicazione degli elenchi avvenga con modalità idonee a garantirne la consultazione pubblica, l'aggiornamento tempestivo e, ove applicabile, la compatibilità tecnica con i formati utilizzati a livello europeo per gli elenchi di fiducia.

Art. 19

(Requisiti specifici per i servizi fiduciari qualificati)

1. Per ciascuna tipologia di servizio fiduciario qualificato ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 e del Decreto Delegato n. 173/2024, l'Autorità ICT-C definisce, con proprie norme tecniche, circolari tecniche o prassi, i requisiti specifici aggiuntivi rispetto a quelli comuni previsti dal presente regolamento, tenendo conto:
 - a) delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 910/2014 relative alla qualificazione dei prestatori e dei servizi;
 - b) degli standard tecnici indicati ai sensi dell'articolo 8;
 - c) dei livelli di garanzia richiesti per il reciproco riconoscimento europeo e per l'inclusione negli elenchi di fiducia europei;
 - d) delle migliori pratiche adottate a livello europeo per servizi analoghi.
2. I prestatori iscritti negli elenchi di fiducia devono conformarsi ai requisiti specifici stabiliti dall'Autorità ICT-C per ciascun servizio fiduciario qualificato per il quale risultano accreditati e mantenere tale conformità per tutta la durata dell'iscrizione, fermo restando quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 910/2014 in materia di vigilanza e mantenimento della qualificazione.

Art. 20

(Periodo transitorio per i requisiti di competenza)

1. Per un periodo transitorio decorrente dall'entrata in vigore del presente regolamento, la dimostrazione dell'adeguatezza delle competenze del personale e dei responsabili delle funzioni minime coinvolte nell'erogazione dei servizi fiduciari qualificati può essere basata prioritariamente su esperienza professionale documentata, anche in assenza di specifiche certificazioni individuali.
2. Nel periodo transitorio, ai fini dell'accreditamento e del mantenimento dell'iscrizione negli elenchi di fiducia, il prestatore deve dimostrare che le persone chiave coinvolte nella gestione dei servizi fiduciari qualificati possiedono conoscenze e competenze pratiche adeguate, risultanti da attività svolte in ambito di sicurezza delle informazioni, gestione di infrastrutture critiche, servizi fiduciari o servizi ICT di analogia rilevanza.
3. Il prestatore predispone un piano di sviluppo delle competenze che individua, per ciascuna funzione rilevante, gli obiettivi formativi e, ove ritenuto opportuno, le certificazioni o qualifiche professionali che intende conseguire entro il termine del periodo transitorio, tenendo conto degli standard tecnici indicati dall'Autorità ICT-C e delle migliori pratiche di settore.
4. L'Autorità ICT-C definisce, con proprie norme tecniche, circolari tecniche o prassi, la durata del periodo transitorio, i criteri minimi per la valutazione dell'esperienza professionale e, se del caso, le principali qualifiche o certificazioni raccomandate per le funzioni maggiormente critiche, fermo

restando che la mancanza di una specifica certificazione individuale non comporta automaticamente l'impossibilità di ottenere o mantenere la qualificazione del prestatore.

5. Al termine del periodo transitorio, l'Autorità ICT-C può valutare l'opportunità di aggiornare o prorogare i criteri relativi alle competenze, anche alla luce dell'evoluzione del quadro europeo in materia di supervisione dei prestatori di servizi fiduciari qualificati.

TITOLO V — VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI

Art. 21

(Principi generali di vigilanza)

1. L'Autorità ICT-C esercita la vigilanza sui prestatori iscritti negli elenchi dei servizi di pubblica utilità e negli elenchi di fiducia al fine di verificare, in modo proporzionato e continuo, il rispetto dei requisiti previsti dal presente regolamento, dai decreti delegati vigenti in materia di servizi fiduciari e dalle norme tecniche adottate dall'Autorità stessa.

2. La vigilanza è esercitata secondo principi di obiettività, trasparenza, proporzionalità e non discriminazione, tenendo conto della natura e della criticità dei servizi fiduciari erogati, nonché del loro eventuale rilievo ai fini del mutuo riconoscimento europeo.

Art. 22

(Poteri di richiesta di informazioni e verifiche)

1. I prestatori iscritti negli elenchi sono tenuti a fornire all'Autorità ICT-C, nei termini e con le modalità da essa indicate, tutte le informazioni e la documentazione necessarie per l'esercizio delle funzioni di vigilanza, comprese quelle relative ai soggetti esterni ai quali siano state affidate funzioni rilevanti ai sensi del presente regolamento.

2. L'Autorità ICT-C può effettuare verifiche documentali e, ove necessario, ispezioni presso le sedi dei prestatori e presso i luoghi in cui sono localizzati sistemi e infrastrutture critiche, anche avvalendosi del supporto di altri soggetti pubblici o privati competenti, nel rispetto delle attribuzioni previste dai decreti delegati vigenti.

3. I prestatori devono assicurare piena collaborazione alle attività di verifica e ispezione, garantendo l'accesso alle informazioni, ai sistemi e ai locali strettamente necessari allo svolgimento dei controlli.

Art. 23

(Obblighi di segnalazione di incidenti e variazioni rilevanti)

1. I prestatori sono tenuti a comunicare tempestivamente all'Autorità ICT-C il verificarsi di incidenti di sicurezza o malfunzionamenti che determinino disservizi, sospensioni o interruzioni significative dei servizi fiduciari erogati, nel rispetto degli obblighi e dei termini di notifica previsti dal Regolamento eIDAS per i prestatori qualificati e non qualificati.

2. I prestatori devono altresì comunicare senza ingiustificato ritardo ogni variazione rilevante rispetto alle condizioni in base alle quali è stato concesso l'accreditamento, incluse modifiche dell'assetto organizzativo, delle funzioni minime, delle infrastrutture critiche, delle coperture assicurative e della situazione finanziaria che possa incidere sulla continuità dei servizi.

Art. 24

(Mantenimento dei requisiti ed esiti della vigilanza)

1. I prestatori iscritti negli elenchi di servizi di pubblica utilità e negli elenchi di fiducia devono mantenere nel tempo i requisiti previsti per l'accreditamento e adeguarsi agli eventuali aggiornamenti delle norme tecniche e delle circolari tecniche adottate dall'Autorità ICT-C.
2. L'Autorità ICT-C, all'esito delle attività di vigilanza, può formulare rilievi e raccomandazioni, fissando termini per la rimozione delle carenze riscontrate. In caso di irregolarità o inadempienze non gravi, l'Autorità può limitarsi a richiedere misure correttive e a monitorarne l'attuazione.

Art. 25

(Schema sanzionatorio per i prestatori non qualificati)

1. Per i prestatori iscritti negli elenchi di servizi di pubblica utilità, il presente regolamento definisce lo schema sanzionatorio oggettivo previsto ai sensi dell'articolo 3, comma 9, del Decreto Delegato n. 173/2024. Le relative sanzioni amministrative sono irrogate dall'Autorità ICT-C secondo quanto stabilito dal decreto delegato adottato ai sensi dell'articolo 33 del medesimo decreto.
2. Lo schema prevede sanzioni pecuniarie di importo compreso tra euro 1.000 (mille) ed euro 10.000 (diecimila), nel rispetto dei limiti e delle linee guida di cui all'articolo 3, comma 9, del Decreto Delegato n. 173/2024, inclusa la non applicabilità di ammonimenti, diffide e sanzioni per i disservizi previsti o rientranti nei livelli minimi di fornitura (SLA) e per i casi di forza maggiore, nonché l'applicazione del solo ammonimento nei casi fortuiti.
3. Nella determinazione delle sanzioni amministrative l'Autorità ICT-C tiene conto della gravità e durata della violazione, del numero di utenti potenzialmente coinvolti, del comportamento collaborativo del prestatore e delle misure correttive adottate.

Art. 26

(Schema sanzionatorio per i prestatori qualificati)

1. Per i prestatori di servizi fiduciari qualificati iscritti negli elenchi di fiducia, il presente regolamento definisce lo schema sanzionatorio pecuniario previsto ai sensi dell'articolo 28, comma 2, lettera b), del Decreto Delegato n. 173/2024. Le relative sanzioni amministrative sono irrogate dall'Autorità ICT-C secondo quanto stabilito dal decreto delegato adottato ai sensi dell'articolo 33 del medesimo decreto.
2. Lo schema prevede, per i prestatori qualificati, sanzioni pecuniarie di importo compreso tra euro 10.000 (diecimila) ed euro 100.000 (centomila), proporzionati alla gravità, durata e impatto della violazione.
3. L'applicazione delle sanzioni pecuniarie tiene conto della gravità e reiterazione della violazione, del numero di utenti potenzialmente coinvolti, del comportamento collaborativo del prestatore e delle misure correttive adottate.

Art. 27

(Cancellazione dagli elenchi e revoca della qualificazione)

1. La perdita di uno dei requisiti previsti per l'iscrizione negli elenchi dei prestatori di servizi di pubblica utilità, certificata dall'attività di vigilanza, comporta la cancellazione dall'elenco secondo le modalità previste dall'articolo 21 del Decreto Delegato n. 173/2024. Il mancato pagamento della tassa di rinnovo produce gli effetti di cui all'articolo 24, comma 6, del medesimo decreto.
2. Per i prestatori di servizi fiduciari qualificati, a decorrere dall'attivazione degli elenchi di fiducia, si applicano le disposizioni del Regolamento eIDAS e delle norme tecniche adottate ai sensi dell'articolo 28 del Decreto Delegato n. 173/2024.

Art. 28

(Rapporti con le autorità estere e riconoscimento europeo)

1. Per i prestatori di servizi fiduciari qualificati, l'Autorità ICT-C esercita le funzioni di vigilanza tenendo conto delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 910/2014 in materia di supervisione dei prestatori qualificati e delle eventuali intese o accordi di cooperazione con le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea.
2. L'Autorità ICT-C può scambiare informazioni rilevanti con le autorità estere competenti, nel rispetto della normativa applicabile, al fine di favorire la cooperazione tra autorità di vigilanza e agevolare il riconoscimento e l'interoperabilità dei servizi fiduciari qualificati, nonché l'eventuale inclusione dei prestatori sammarinesi negli elenchi di fiducia europei.

Art. 29

(Cessazione volontaria dei prestatori)

1. Il prestatore di servizi fiduciari, qualificato o non qualificato, che intenda cessare l'attività da uno o più servizi per i quali è iscritto agli elenchi di fiducia o di pubblica utilità, notifica all'Autorità ICT-C con preavviso di almeno sessanta giorni, informando contestualmente la clientela e garantendo il recesso senza oneri aggiuntivi.
2. Il prestatore può indicare prestatori sostitutivi iscritti agli stessi elenchi, ai quali cedere entro trenta giorni la documentazione, la clientela e i registri dei certificati. Per i certificati in scadenza dopo la cessazione, non si procede alla revoca se trasferiti al sostitutivo; in mancanza, l'Autorità ICT-C acquisisce i registri e ne pubblica le revoche nelle liste di revoca (CRL).
3. L'Autorità ICT-C verifica l'adempimento e pubblica la data di cessazione negli elenchi rispettivi.
4. In caso di mancato adempimento, per i prestatori non qualificati si applicano le disposizioni e le sanzioni previste dall'articolo 21 del Decreto Delegato n. 173/2024 e dall'articolo 25 del presente regolamento. Per i prestatori qualificati, l'Autorità ICT-C intima l'adempimento entro il termine previsto dall'articolo 27 del Decreto Delegato n. 173/2024 e, in caso di persistente inadempimento, applica le sanzioni di cui all'articolo 26 del presente regolamento, secondo le modalità previste dalla normativa applicabile, fermo restando quanto previsto dall'articolo 27 del presente regolamento e dalle norme tecniche di settore per ciascun servizio.

TITOLO VI — DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 30

(Applicazione)

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a tutte le domande di accreditamento presentate a decorrere dalla sua entrata in vigore e ai prestatori che, a seguito di accoglimento della domanda, risultano iscritti negli elenchi dei servizi di pubblica utilità o negli elenchi di fiducia.

Art. 31

(Coordinamento con le norme tecniche dell'Autorità ICT-C)

1. L'Autorità ICT-C adegua e coordina le proprie norme tecniche, circolari tecniche e prassi in materia di servizi fiduciari con le disposizioni del presente regolamento, assicurandone la coerenza complessiva e tenendo conto dell'evoluzione del quadro normativo europeo e degli standard tecnici applicabili.
2. Le norme tecniche, le circolari tecniche e le prassi adottate dall'Autorità ICT-C ai sensi del Decreto Delegato n. 173/2024 e del Decreto Delegato n. 146/2018, come successivamente modificato e

integrato, specificano, per quanto di rispettiva competenza, i requisiti tecnici, organizzativi e procedurali di dettaglio, nonché le modalità di applicazione delle disposizioni del presente regolamento.

Art. 32

(Aggiornamento del regolamento)

1. L'Autorità ICT-C approva, con propria deliberazione, modifiche e integrazioni al presente regolamento, in particolare quando ciò risulti necessario:
 - a) per recepire aggiornamenti del Regolamento (UE) n. 910/2014 o di altri atti europei rilevanti;
 - b) per tenere conto dell'evoluzione degli standard tecnici e delle migliori pratiche internazionali;
 - c) per adeguare la disciplina dell'accreditamento e della vigilanza all'esperienza applicativa maturata e alle esigenze di sviluppo del mercato dei servizi fiduciari.

Art. 33

(Entrata in vigore e pubblicazione)

1. Il presente regolamento entra in vigore il 15 settembre 2026.
2. L'Autorità ICT-C cura la pubblicazione del presente regolamento sul proprio sito istituzionale.
3. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 15 in relazione all'efficacia delle disposizioni relative agli elenchi di fiducia.

Interna: AOO AOO-02, N. Prot. 00089259 del 17/09/2026